

**LOTTO N. 2**

**CAPITOLATO**

**ASSICURAZIONE INCENDIO E GARANZIE  
ACCESSORIE**

Le Norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate su moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla presente polizza e che quindi s'intendono abrogate e prive di effetto.

## **DEFINIZIONI**

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.

**Assicurazione:**

Il contratto di assicurazione;

**Polizza:**

Il documento che prova l'assicurazione;

**Contraente:**

Il soggetto che stipula l'assicurazione;

**Assicurato:**

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

**Società:**

L'impresa assicuratrice;

**Premio:**

La somma dovuta dal Contraente alla Società;

**Rischio:**

La probabilità che si verifichi il sinistro;

**Sinistro:**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;

**Indennizzo**

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

**Franchigia:**

L'importo prestabilito, detratto dal danno indennizzabile, che rimane a carico dell'Assicurato;

**Scoperto:**

La quota percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

**Incendio** - Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

**Esplosioni** - Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

**Scoppio** - Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "Colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

**Patrimonio immobiliare** - L'intera costruzione edile e relative recinzioni e dipendenze, esclusa l'area su cui insiste il fabbricato, ma compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrato, impianti elettrici, idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento, di segnalazione e comunicazione, impianti d'allarme antifurto e antincendio, ascensori e montacarichi, scale mobili, antenne, come pure altri impianti od installazioni, considerati immobili per natura o destinazione al servizio del fabbricato (comprese tappezzerie, tinteggiature, moquettes, rivestimenti) ivi compreso il servizio idrico integrato costituente la rete fognaria, tendostrutture, beni storico-artistici o beni simili che abbiano valore artistico.

Il complesso degli immobili è di normale costruzione e copertura. Non si esclude tuttavia l'esistenza di porzioni costruite e coperte in materiali combustibili.

**Patrimonio mobiliare** - Tutto quanto non compreso nella definizione "patrimonio immobiliare" e quindi tutto il patrimonio mobiliare posto anche all'aperto, quale a titolo esemplificativo e non limitativo, mobilio, arredamento ed attrezzature, cancelleria, stampati, impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione e quant'altro serve al Comune per il normale funzionamento delle attività cui istituzionalmente competono ad esso.

Sono incluse le apparecchiature elettriche ed elettroniche anche ad impiego mobile e relativi accessori, i supporti dati, i calcolatori ed elaboratori elettronici (inclusi sistemi operativi e programmi in licenza d'uso), impianti telefonici, impianti telefax, fotocopiatrici, macchine da scrivere e da calcolo.

Sono compresi inoltre infiammabili e merci speciali nella quantità necessaria per l'espletamento delle attività svolte.

### **Tetto - Copertura - Solai**

- tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene);
- copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti;
- solai: il complesso degli elementi che costituiscono le separazioni orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

## SCHEDA DI POLIZZA

CONTRAENTE/ASSICURATO: COMUNE DI TORTONA

DOMICILIO: Corso Alessandria n. 62 – 15057 Tortona (AL)

CODICE FISCALE/PARTITA IVA: 00384600069

DECORRENZA: 30/09/2012

SCADENZA: 30/09/2013

PARTITE	SOMME ASSICURATE
1) Patrimonio immobiliare	€ 186.000.000,00
2) Stands espositivi	€ 120.000,00
3) Patrimonio mobiliare	€ 823.000,00
4) Rischio locativo	€ 250.000,00
5) Ricorso terzi	€ 1.500.000,00
6) n. 22 esemplari storici di macchine agricole di proprietà Orsi e Berri, site nel museo allestito nei locali ex Orsi	€ 206.582,76
7) Spese demolizione e sgombero	€ 300.000,00

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

**1) Durata del contratto** Il presente contratto ha la durata indicata nella scheda di polizza e cessa di avere effetto alla scadenza stabilita del 30/9/2013.

### **2) Pagamento del premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 del C.C.

In caso di premio frazionato in più rate (semestrali etc...) il suddetto termine di rispetto si applica anche alle rate così frazionate.

### **3) Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni denuncia e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 90gg. In tale caso essa, entro 15 gg. dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso. Resta inteso che in caso di recesso della Società dal presente contratto, tale recesso s'intenderà esteso a tutti gli altri eventuali contratti che l'Assicurato ha in corso con la Società.

La suddetta facoltà di recesso è applicabile anche all'Assicurato e/o Contraente.

### **4) Aggravamenti di rischio**

L'Assicurato o il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.)

L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

### **5) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa

cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

#### **6) Assicurazioni presso diversi assicuratori**

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

#### **7) Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. La riduzione del premio avrà decorrenza dalla data di ricevimento, da parte della Società, della lettera di richiesta di diminuzione. La Società provvederà altresì a rimborsare la parte di premio (imposte escluse) relativa al periodo di rischio non corso.

#### **8) Foro competente**

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede il broker cui è assegnata la polizza ovvero dove ha sede legale il Contraente o l'Assicurato.

#### **9) Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni all'assicurazione devono essere provate per iscritto

#### **10) Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato

#### **11) Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata, telex, fax, posta elettronica o altro idoneo mezzo indirizzato alla Società o al broker. Le comunicazioni fatte al broker s'intendono come fatte alla Società, parimenti ogni comunicazione fatta dalla Società al broker s'intende come fatta all'Assicurato.

#### **12) Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le condizioni di legge

### **13) Rinuncia al diritto di surroga**

La Società rinuncia al diritto di surroga che le compete a norma dell'art. 1916 del Codice Civile nei confronti delle Amministrazioni Comunali, Provinciali, Regionali e Statali ed Enti pubblici o società consociate, collegate, controllate, nonché verso i clienti, fornitori, collaboratori e persone di cui devono rispondere l'Assicurato e/o il Contraente ai sensi di legge salvo il caso di dolo, purchè l'Assicurato a sua volta non eserciti l'azione verso il responsabile.

Rinuncia altresì al diritto di surrogazione ex art. 1916 del Codice Civile nei confronti dei proprietari e sublocatari degli stabili tenuti in locazione nonché nei confronti dei conduttori e subconduttori degli immobili di proprietà o goduti in locazione salvo il caso di dolo, purchè l'Assicurato a sua volta non eserciti l'azione verso il responsabile.

### **14) Interpretazione del contratto**

Si conviene tra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO**

### **1) Oggetto dell'Assicurazione**

La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, caduta di corpi celesti, meteoriti e relative scorie;
- bang sonico;
- implosione (repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna o carenza di pressione interna);
- urto di veicoli non appartenenti e/o in uso al Contraente o all'Assicurato;
- fumo, gas e vapori fuoriusciti, a seguito di guasto accidentale o a seguito di eventi per i quali è prestata l'assicurazione, da attrezzature o impianti al servizio dei fabbricati e/o dell'attività svolta dall'assicurato
- autocombustione (combustione spontanea senza sviluppo di fiamma)
- rovina di ascensori e montacarichi compresi i danni subiti dagli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni

La Società si obbliga a indennizzare altresì:

- le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata totale;

- i danni causati alle cose assicurate dalla mancata od anormale produzione distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettriche e/o elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure altre cose poste nell'ambito di mt. 20 da esse;

## **2) Esclusioni**

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi, nonché i danni causati da atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato ovvero degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata degli stessi;
- d) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni, da allagamenti;
- e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- g) di fenomeno elettrico;
- h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- i) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;

## **3) Cose assicurate a condizioni speciali**

Senza espressa pattuizione non sono compresi nell'assicurazione:

- a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere qualsiasi carta rappresentante un valore;
- b) archivi, documenti, registri, microfilm, disegni, fotocolor;
- c) schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche e per elaboratori elettronici;
- d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
- e) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, monete, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, pergamene, libri, medaglie,



archivi e documenti storici, fotografie, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico o affettivo.

#### **4) Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

#### **5) Ispezione delle cose assicurate**

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

#### **6) Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale e' assegnata la polizza oppure alla Società entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza . L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione conti, fatture, stato avanzamento lavori o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

#### **7) Esagerazione dolosa del danno**

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

## **8) Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;  
oppure, a richiesta di una delle Parti,
- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

## **9) Mandato dei Periti**

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'articolo "Obblighi in caso di sinistro";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 20;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'articolo 8) "Procedura per la valutazione del danno" – lettera b) , i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alla lettera c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo,

errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.  
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.  
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

### **10) Valore delle cose assicurate e determinazione del danno**

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro e' ottenuta secondo i seguenti criteri:

**I – Patrimonio Immobiliare (come da definizione)** - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;

**II – Patrimonio Mobiliare (come da definizione)** - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

L'ammontare del danno si determina:

*per "Patrimonio Immobiliare"* - applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, con esclusione delle spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui, e deducendo da tale risultato il valore dei residui stessi.

*per "Patrimonio Mobiliare"* - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Le spese di demolizione, sgombero dei residuati del sinistro e ricollocamento di cose mobili assicurate non colpite da sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra.

### **11) Assicurazione parziale**

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

### **12) Limite massimo dell'indennizzo**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore, per uno o più sinistri, nel corso dell'annualità assicurativa, di quella assicurata al netto della franchigia.

### **13) Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se e' stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'articolo 2) "Esclusioni" lettera c) delle "Norme che regolano l'assicurazione incendio":

#### **14) Obblighi informativi della Società per i sinistri**

La Società alle scadenze del terzo mese successivo ad ogni annualità assicurativa si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei singoli sinistri così suddivisi:

- numero del sinistro
- data di accadimento
- tipologia di avvenimento
- importo pagato
- importo riservato
- importo franchigia
- data del pagamento o della chiusura senza seguito

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di attivazione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

### **CONDIZIONI PARTICOLARI**

#### **1) Colpa grave dell'assicurato**

A parziale deroga dell'articolo 2) Esclusioni lettera c) delle "Norme che regolano l'assicurazione incendio" la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia, determinati da colpa grave dell'Assicurato.

#### **2) Deroga alla proporzionale.**

A parziale deroga dell'articolo 11) "Assicurazione parziale" delle Norme che regolano l'Assicurazione si conviene fra le Parti che non sarà applicata la regola proporzionale per le cose assicurate la cui somma garantita maggiorata del 20% sia superiore od uguale al valore risultante al momento del sinistro. Qualora inferiore, il disposto del predetto articolo rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il suddetto valore.

#### **3) Anticipo indennizzi.**

Il Contraente ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere

pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00:

L'acconto non potrà comunque essere superiore ad € 2.000.000,00.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, il Contraente potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettategli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

#### **4) Cose assicurate a condizioni speciali**

A deroga di quanto indicato all'articolo 3) "Cose assicurabili a condizioni speciali" delle Norme che regolano l'assicurazione incendio, s'intendono compresi nella partita "Patrimonio mobiliare" anche i seguenti beni:

A) Monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore.

L'indennizzo, in caso di sinistro, sarà determinato nel modo seguente:

1) per i titoli, monete o banconote estere, in base al loro valore risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le Parti secondo le quotazioni alla Borsa Valori di Milano;

Se i titoli non sono quotati alla Borsa Valori di Milano, riprenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella Borsa ove i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro attribuito dal Sindacato di Borsa di Milano;

2) per i titoli per i quali è ammesso l'ammortamento, in base alla somma nominale da essi riportata, l'indennizzo non sarà liquidato prima delle rispettive scadenze nel caso di effetti cambiari.

L'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci;

3) per le cose non specificate ai precedenti punti 1 e 2 in base al loro valore nominale

B) Archivi, documenti, disegni, registri, microfils, fotocolors, schede, dischi, nastri per macchine meccanografiche e per elaboratori elettronici; modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichè pietre litografiche, lastre

o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.

La Società risarcisce il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso ed utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o

scientifico.

L'indennizzo verrà corrisposto dalla società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

- C) Opere d'arte: quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, monete, raccolte scientifiche d'antichità o numismatiche, pergamene, libri, medaglie, archivi e documenti storici, fotografie, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico o storico.

L'ammontare del danno si determina:

1) in caso di danno parziale:

- a) stimando il valore del bene assicurato colpito dal sinistro;
- b) stimando l'importo delle spese di restauro necessarie per rimettere il bene danneggiato in uno stato analogo a quello che aveva al momento del sinistro;
- c) stimando l'eventuale svalutazione subita dal bene danneggiato, nel caso in cui il restauro non risultasse tale da riportare il bene in condizioni analoghe a quelle precedenti il sinistro rimanendo evidenti i segni del restauro;
- d) stimando il valore ricavabile dalle parti sostituite.

L'indennizzo, pari alla somma dell'importo stimato come al paragrafo B) e dell'eventuale importo relativo alla svalutazione stimata come al paragrafo C), difalato dell'importo stimato come al paragrafo D), non può in ogni caso essere superiore all'importo stimato come al paragrafo A).

L'indennizzo dei danni subiti dai beni assicurati con la presente condizione particolare verrà effettuato senza applicazione della "Deroga alla proporzionale in merito all'applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice civile e fino alla concorrenza di quanto stabilito dall'articolo Limiti di risarcimento.

**Tale estensione di garanzia è prestata nei termini previsti all'articolo "Scoperti/franchigie e limiti di risarcimento"**

## **5) Parificazione ai danni di incendio**

A integrazione dell'articolo 1) "Oggetto dell'Assicurazione" e con riferimento a quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, sono parificati ai danni di incendio, oltre che i guasti fatti per ordine dell'Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato e/o da Terzi allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso sia esso incendio o uno dei rischi accessori assicurati con la presente polizza.

## **6) Assicurazione del costo di ricostruzione o rimpiazzo**

Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per i fabbricati il costo di costruzione stimato a termini secondo quanto stabilito nelle "Norme che regolano l'assicurazione incendio";
- per contenuto il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali, le parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

1) In caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:

- a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;

- b) il supplemento che, aggiunto all' indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";
- 2) Agli effetti di quanto stabilito nelle "Norme che regolano l'assicurazione incendio", il supplemento d'indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
- a) superiore od eguale al rispettivo "valore a nuovo" è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
  - b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
  - c) eguale od inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo; in caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.
- 3) Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione od il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l'Assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia. Resta altresì convenuto che la Società accorderà degli acconti di quanto dovuto per il supplemento di indennità a termini di detta clausola. Tali acconti saranno commisurati allo stato di avanzamento dei lavori di rimpiazzo, ripristino o ricostruzione.
- 4) L'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, macchinari od impianti di reparti in stato di attività.
- Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

### **7) Oneri di urbanizzazione**

Sono compresi i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

### **Tale estensione di garanzia è prestata nei termini previsti all'articolo "Scoperti/franchigie e limiti di risarcimento"**

### **8) Onorari periti, architetti, ingegneri e consulenti**

La Compagnia rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'art. 9) "Norme che regolano l'assicurazione incendio", nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

Sono compresi inoltre gli onorari di architetti, ingegneri e consulenti resi necessari per la riparazione e/o ricostruzione degli enti colpiti da sinistro, nonché gli oneri sopportati per produrre documentazione, prove ed informazioni.

**Tale estensione di garanzia è prestata nei termini previsti all'articolo "Scoperti/franchigie e limiti di risarcimento"**

### **9) Contiguità e vicinanze pericolose**

Con riferimento al disposto dell'articolo 5) "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" e dell'articolo 4) "Aggravamento del rischio" delle "Norme che regolano l'Assicurazione in Generale", l'Assicurato è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità dei fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

### **10) Spese di demolizione, sgombero dei residui del sinistro e ricollocamento di cose mobili non colpite da sinistro**

La Società indennizza le spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire nella più vicina e idonea discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Devono intendersi comprese anche le spese sostenute per rimuovere, trasportare, ricollocare – comprese quelle di montaggio e smontaggio – le cose mobili assicurate non colpite da sinistro o parzialmente danneggiate. Le stesse sono risarcite dalla Società nel caso in cui la rimozione sia indispensabile per eseguire la riparazione dei fabbricati e del materiale danneggiato.

Sono esclusi i residui radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64 e successive modificazioni.

La presente garanzia è prestata a primo rischio e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo 11) delle "Norme che regolano l'assicurazione incendio".

**La somma complessivamente assicurata per le spese di cui alla presente condizione è pari all'importo percentuale indicato nell'articolo "Rischio Assicurato" aumentato, ove si rivelasse insufficiente in caso di sinistro di una ulteriore somma indicata all'articolo "Scoperti/franchigie e limiti di risarcimento"**

### **11) Ricorso terzi**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.

L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;



- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del C.C. nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n° 216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del C.C.

## **12) Modifiche beni assicurati**

Si prende e si dà atto che nell'ambito degli enti assicurati possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature ed all'arredamento per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività.

L'Assicurato è esonerato da darne avviso alla società, fermo restando quanto disposto dall'Art. 1898 del Codice Civile.

## **13) Perdita della pigione o mancato godimento dei locali**

Se i locali assicurati sono colpiti da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, l'assicurazione è prestata per i locali effettivamente appigionati, fino alla concorrenza dell'ammontare della pigione di un anno e, per i locali occupati dall'Assicurato - proprietario, fino alla concorrenza della pigione di un anno presumibilmente ad essa relativa; in ambo i casi la pigione annua massima computabile non potrà superare 1/15 del valore che, rispetto a quello assicurato per il fabbricato, compete alle singole unità immobiliari. Nessuna indennità spetta all'Assicurato per ritardi nel ripristino dei locali danneggiati, dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo di locazione od occupazione dei locali ripristinati.

## **14) Precisazioni**

A integrazione di quanto indicato nella definizione "Patrimonio immobiliare", d'accordo fra le Parti, si conviene che devono intendersi compresi oltre i beni di proprietà, anche quelli concessi a terzi a titolo di locazione, comodato,

custodia, deposito e/o a qualsiasi altro titolo, rientranti nella disponibilità del Contraente per l'espletamento delle attività svolte ed evidenziati nei documenti degli uffici tecnici del Contraente.

Rientrano inoltre nel "Patrimonio immobiliare" anche i fabbricati o porzioni di fabbricato in corso di costruzione e/o ristrutturazione compresi eventuali alloggi prefabbricati nonché: stands espositivi quali casette prefabbricate e gazebo ed altre strutture di qualsiasi tipo e genere e natura per manifestazioni, fiere, organizzazioni varie etc... anche se noleggiate dal Contraente, cunicoli, gallerie di comunicazione sotterranea fra i vari corpi di fabbricato, i locali interrati e di sostegno, le ciminiere, i serbatoi non metallici anche pensili, le tettoie, le recinzioni, le opere assimilabili per le loro caratteristiche, a costruzioni civili.

### **15) Edifici in condominio**

Resta convenuto che nel caso in cui i fabbricati assicurati siano una porzione di maggiori edifici, l'assicurazione relativa comprende anche la quota ad essa porzione relativa delle parti di edificio costituenti proprietà comune o posta a servizio comune.

### **16) Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici**

A parziale deroga di quanto indicato alla lettera a) dell'art. 2) "Esclusioni" delle Norme che regolano l'assicurazione incendio la Società risponde:

- 1) dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommosa, atti dolosi compresi quelli vandalici;
- 2) degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati – anche a mezzo di ordigni esplosivi – da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti dolosi compresi quelli vandalici.

La Società – ferme restando le esclusioni tutte previste all'articolo 2) delle "Norme che regolano l'assicurazione incendio – salvo quanto espressamente derogato ai precedenti punti 1) e 2) per le sole lettere a) e c) – non risponde del danni:

- a) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentati legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- b) di inondazioni, frane, dispersione liquidi;
- c) di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- d) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- e) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- f) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;

- g) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto od in occasione di serrata.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni soprarichiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate.

Qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso da parte della Società, questa rimborsa la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusi soltanto gli accessori, l'imposta ed ogni altro onere di carattere tributario.

**Tale estensione di garanzia è prestata nei termini previsti all'articolo "Scoperti/franchigie e limiti di risarcimento"**

### **17) Terrorismo e sabotaggio**

A parziale deroga di quanto indicato all'articolo 2) lettera a) delle "Norme che regolano l'assicurazione incendio" la Società indennizza i danni direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo e sabotaggio.

Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

La Società ha facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 15 (quindici) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio netto annuo relativa al periodo di ischio non corso, esclusa soltanto l'imposta."

**Tale estensione di garanzia è prestata nei termini previsti all'articolo "Scoperti/franchigie e limiti di risarcimento"**

### **18) Eventi atmosferici**

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati (compresi recinti, cancelli, alberi d'alto fusto nonché attrezzature, impianti e macchinari posti sotto tettoie in sosta temporanea) da: uragani, grandine, bufere, tempeste, trombe d'aria, venti, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche, inclusi i danni da urto di cose asportate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia, quando la violenza

che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti assicurati e non:

La Società non risponde dei danni:

a) causati da:

- fuoriuscita delle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, sovraccarico di neve;
- cedimenti, franamenti del terreno

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

b) dei danni da bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto a meno che arrecati direttamente dalla caduta di pioggia, grandine o altro attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione;

c) dei danni subiti da:

- grues
- cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione
- baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre in cemento amianto e manufatti in materia plastica per effetto di grandine:

**Tale estensione di garanzia è prestata nei termini previsti all'articolo "Scoperti/franchigie e limiti di risarcimento"**

#### **19) Acqua condotta/liquidi in genere**

La Società risponde dei danni da acqua condotta e liquidi in genere conseguenti a rottura o guasto degli impianti idrici, igienici, tecnici o di riscaldamento installati nel fabbricato descritto in polizza, compreso il traboccamento di pluviali. Sono i danni derivanti da infiltrazione di acqua piovana non conseguente a rottura di tubazioni o condutture, da gelo, da rigurgiti di fogne, nonché delle spese per demolizione e ripristino di parti del fabbricato e di impianti, sostenute al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua.

**Tale estensione di garanzia è prestata nei termini previsti all'articolo "Scoperti/franchigie e limiti di risarcimento"**

#### **20) Ricerca/riparazione guasti**

La Società, in caso di danno risarcibile a termini della garanzia suindicata "Acqua condotta/liquidi in genere" indennizza anche le spese per la ricerca del guasto nonché per riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi collocati nei muri, nei pavimenti, nei piazzali nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione ed il ripristino di parti di fabbricato.

**Tale estensione di garanzia è prestata nei termini previsti all'articolo "Scoperti/franchigie e limiti di risarcimento"**

### **21) Colaggio da impianti automatici di estinzione**

La Società risponde dei danni conseguenti a fuoriuscita accidentale di fluidi a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici.

La Società non risponde dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione, riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti nonchè i danni causati da gelo.

**Tale estensione di garanzia è prestata nei termini previsti all'articolo "Scoperti/franchigie e limiti di risarcimento"**

### **22) Acqua piovana**

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana.

Sono esclusi i danni :

- che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché acqua penetrata attraverso finestre o lucernai lasciati aperti;
- danni dovuti ad umidità e stillicidio, incuria nella manutenzione del fabbricato;
- qualsiasi danno indiretto.

**Tale estensione di garanzia è prestata nei termini previsti all'articolo "Scoperti/franchigie e limiti di risarcimento"**

### **23) Rigurgiti acque di scarico**

La Società risponde dei danni da rigurgito delle acque di scarico (compreso il rigurgito di acqua piovana) e delle fogne verificatosi all'interno del fabbricato.

Restano esclusi dal risarcimento:

- i danni derivanti da gelo;
- i danni derivanti da errori di manovra o da mancata attivazione di congegni di chiusura, da mancata o cattiva manutenzione degli impianti idraulici o dei fabbricati in cui sono installati;
- i danni da umidità o stillicidio;
- i danni verificatisi, anche solo indirettamente, in connessione con inondazioni o mareggiate;
- le spese sostenute per l'individuazione e l'accesso alla rottura che ha occasionato il sinistro per tutte le relative riparazioni.

**Tale estensione di garanzia è prestata nei termini previsti all'articolo "Scoperti/franchigie e limiti di risarcimento"**

### **24) Cristalli**

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti, comprese le spese di trasporto e di installazione, derivanti da rottura accidentale o fatto di terzi compresi i dipendenti o collaboratori della Contraente, delle lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro con iscrizioni e decorazioni e delle insegne, anche in materiale plastico o luminoso e relative intelaiature, pertinenti ai fabbricati assicurati ed installati sia all'interno che all'esterno degli stessi.

La Società indennizza altresì le rotture:

- determinate da dolo e colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- verificatisi in occasione di scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo, di sabotaggio, di vandalismo e atti dolosi di terzi;
- causate da uragani, trombe d'aria, tempeste, bufere, grandine, turbine di vento, neve, alluvione, allagamento, inondazione, caduta di alberi o rami;
- verificatisi in occasione di furto e rapina o nel tentativo di commettere tali atti.

Le scheggiature, le rigature non costituiscono rotture indennizzabili.

La garanzia non comprende le rotture:

- liquidabili in base alle altre garanzie delle presente polizza tranne per l'importo che eventualmente risultasse scoperto;
- verificatisi in occasione di trasloco, riparazioni o lavori in genere.

La presente garanzia viene prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

**Tale estensione di garanzia è prestata nei termini previsti all'articolo "Scoperti/franchigie e limiti di risarcimento"**

## **25) Maggiori spese di restauro**

Sono compresi in garanzia anche i maggiori danni che gli enti assicurati, con particolari qualità storico-artistico, possono subire a seguito di sinistro liquidabile a termini di polizza e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dalla clausola "valore delle cose assicurate e determinazione del danno".

A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese di competenza degli artigiani e/o artisti) oppure delle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purchè non ne derivi aggravio alla Società, nonché della perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.

La presente garanzia viene prestata in deroga all'art. 1907 del Codice Civile e quindi senza applicazione della regola proporzionale .

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono di rimettersi al parere della Soprintendenza ai beni storici e culturali competente nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

**Tale estensione di garanzia è prestata nei termini previsti all'articolo "Scoperti/franchigie e limiti di risarcimento"**

## **26) Rischio locativo**

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile indennizza fino alla concorrenza della somma assicurata a tale titolo, i danni materiali e diretti causati dagli eventi coperti dalla presente polizza, anche se con colpa grave dell'Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, ferma l'applicazione

della regola proporzionale di cui all'articolo "Assicurazione parziale", qualora la somma assicurata risulti inferiore al valore dei locali calcolato ai sensi dell'articolo "Valore delle cose assicurate e determinazione dell'ammontare del danno".

## **27) Copertura automatica per nuovi insediamenti e regolazione premio**

Premesso che gli aumenti e/o diminuzioni delle somme assicurate alle partite 1) 2) e 3) dovranno essere comunicati dal Contraente alla Società entro 120 giorni dalla fine di ogni annualità assicurativa e che le cose assicurate s'intendono automaticamente comprese e/o escluse dal momento del preso possesso e/o alienazione delle cose stesse. Alla scadenza annuale del contratto si procederà alla regolazione del premio e alla modifica del premio della rata successiva.

In caso di mancata involontaria segnalazione di inclusione "a nuovo", la Società sarà tenuta egualmente ad indennizzare l'eventuale sinistro cagionato o subito dall'Ente non segnalato.

Resta inteso che il Contraente s'impegna comunque a comunicare, entro 30gg, l'avvenuta acquisizione di enti di valore singolo superiore a €2.000.000,00.

Il Contraente s'impegna a corrispondere il premio relativo al nuovo ente garantito dal giorno in cui questo è passato in gestione al Contraente stesso o è diventato di sua proprietà.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione premio devono essere pagate entro 60gg dalla presentazione al Contraente della relativa appendice di regolazione premio.

Resta inteso che la mancata comunicazione di variazione delle somme assicurate da parte del Contraente entro i termini sopraindicati s'intenderà come conferma dei valori in corso.

## **28) Spese extra**

In caso di sinistro liquidabile a termini di polizza, l'Assicurato dovesse mantenere in funzione servizi di pubblica utilità che si svolgono per mezzo degli enti danneggiati, la Società si obbliga a risarcire le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute, quali a titolo esemplificativo e non limitativo:

- affitto di locali e strumentazioni;
- installazione temporanea di telefono, fax etc..
- trasporto dipendenti

La presente garanzia viene prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

**Tale estensione di garanzia è prestata nei termini previsti all'articolo "Scoperti/franchigie e limiti di risarcimento"**

## **29) Neve, ghiaccio, gelo**

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:

- a) crollo totale o parziale o lesioni di fabbricati, opere murarie e costruzioni in genere, causati dal peso della neve, nevischio, ghiaccio, grandine, compresi i danni a fabbricati, opere murarie e costruzioni in genere;
- b) caduta di oggetti, strutture e loro parti, alberi e rami causata dal peso della neve, nevischio, ghiaccio o grandine;
- c) infiltrazioni all'interno dei fabbricati di neve, nevischio, ghiaccio, grandine o acqua, penetrati attraverso lesioni, brecce, rotture e fenditure causate dai fenomeni atmosferici anzidetti;
- d) gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritta in polizza, purché l'attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 72 ore antecedentemente il sinistro.

**Tali estensioni di garanzia sono prestata nei termini previsti all'articolo "Scoperti/franchigie e limiti di risarcimento"**

### **30) Grandine**

Fermo quanto disposto nell'estensione di garanzia relativa agli "Eventi atmosferici" e ad integrazione della stessa, la Società risponde dei danni causati dalla grandine ai:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

**Tale estensione di garanzia è prestata nei termini previsti all'articolo "Scoperti/franchigie e limiti di risarcimento"**

### **31) Cedimento, Franamento, Smottamento del terreno, caduta massi**

La Società risponde dei danni materiali e diretti – compresi quelli da incendio, esplosione, scoppio – subiti dagli enti assicurati per effetto di cedimento, franamento, smottamento del terreno, caduta massi comunque occasionati.

**Tale estensione di garanzia è prestata nei termini previsti all'articolo "Scoperti/franchigie e limiti di risarcimento"**

### **32) Fenomeno elettrico (a P.R.A.)**

La Società risponde dei danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi e loro eventuali componenti elettronici, per effetto di correnti scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

La Società non risponde dei danni:

- agli impianti ed alle apparecchiature elettroniche;
- causati da usura o da carenza di manutenzione;
- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.



**Tale estensione di garanzia è prestata nei termini previsti all'articolo "Scoperti/franchigie e limiti di risarcimento"**

### **33) Esplosioni e scoppi esterni**

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da esplosioni e scoppi verificatisi per cause indipendenti dalle attività dichiarate in polizza, con esclusione delle distruzioni o danneggiamenti eventualmente provocati da ordigni esplosivi.

### **34) Denuncia circostanziata dei sinistri**

A deroga di quanto indicato nelle "Norme che regolano l'assicurazione in generale" si conviene tra le Parti che l'obbligo dell'Assicurato di effettuare la denuncia circostanziata del sinistro viene limitata alla presentazione dello stato particolareggiato degli enti colpiti o comunque danneggiati dal sinistro con l'indicazione del loro valore e della perdita subita. La presentazione dello stato particolareggiato dovrà avvenire entro tre mesi dalla data del sinistro.

Ferma restando la facoltà da parte della Società di stabilire la quantità, la qualità ed il valore di tutte le cose garantite esistenti al momento del sinistro, l'Assicurato viene esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte le dette quantità, qualità e valori. L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di osservare i termini di dichiarazione o di avviso qualora non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui fuori dai fabbricati assicurati o dei locali contenenti le cose assicurate.

### **35) Indennizzo separato per ciascuna partita**

Si conviene fra le Parti che tutto quanto previsto dall'articolo "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno delle "Norme che regolano l'Assicurazione" sarà applicato a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata come se per ognuna di dette partite fosse stata stipulata apposita polizza.

A tale scopo i periti incaricati della liquidazione del sinistro provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione

### **36) Enti presso terzi**

Il Contenuto assicurato s'intende garantito anche quando si trova presso terzi in conto deposito e/o per qualsivoglia altra ragione, ivi incluse le operazioni di lavorazione o riparazione

**Tale estensione di garanzia è prestata nei termini previsti all'articolo "Scoperti/franchigie e limiti di risarcimento"**

### **37) Prosieguo lavorazioni in assenza di perizia.**

Fermo quanto disposto dalle "Norme che regolano l'assicurazione incendio" riguardo alle disposizioni da adottare dal Contraente nella eventualità di un sinistro e specialmente fermo l'obbligo da parte sua di conservare gli avanzi e le tracce, è concesso all'Assicurato stesso di poter proseguire nella sua attività

senza dover attendere le operazioni peritali e senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al suo diritto al risarcimento dei danni.

### **38) Opere d'arte presso terzi**

L'assicurazione vale per gli oggetti d'arte presso restauratori, galleristi, antiquari o presso esposizioni e mostre organizzate da terzi.

**Tale estensione di garanzia è prestata nei termini previsti all'articolo "Scoperti/franchigie e limiti di risarcimento"**

### **39) Indennizzo in mancanza di chiusura istruttoria**

A parziale deroga di quanto indicato all'articolo "Pagamento dell'indennizzo" delle "Norme che regolano l'Assicurazione in generale", il Contraente ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura istruttoria, se aperta, contro l'impegno di restituire quanto percepito, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura istruttoria o della sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza al diritto di percepire l'indennizzo.

### **40) Contenuto in leasing**

Salvo diversa esplicita pattuizione, dalla presente polizza sono esclusi tutti gli enti garantiti con polizze leasing qualora già coperti di assicurazione.

### **41) Terremoto**

A parziale deroga di quanto indicato all'articolo 2) lettera d) Esclusioni delle Norme che regolano l'assicurazione incendio, la Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate – compresi quelli di incendio, scoppio ed esplosione - causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovute a cause endogene:

Sono esclusi i danni:

- causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da alluvione, da maremoto;
- causati da mancanza o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;
- di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.

Ai fini della presente garanzia, le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo sinistro. La Società ed il Contraente hanno la facoltà in ogni momento, di recedere dalla garanzia oggetto della presente clausola con preavviso di 30gg. decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione da farsi a mezzo lettera raccomandata; in tale caso la polizza rimarrà in vigore solo per le rimanenti garanzie ed il premio totale sarà diminuito a partire dalla rata annua successiva di pertinenza della presente garanzia.

Nel caso in cui sia la Società a recedere dalla presente garanzia, il Contraente, entro 30 giorni, dalla data di ricezione della comunicazione della Società, ha la facoltà di recedere dall'intero contratto mediante invio di lettera raccomandata.

Nel caso di recesso da parte della Società, la stessa provvederà al rimborso della parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

**Tale estensione di garanzia è prestata nei termini previsti all'articolo "Scoperti/franchigie e limiti di risarcimento"**

#### **42) Inondazioni, alluvioni, allagamenti**

A parziale deroga di quanto indicato all'articolo 2) lettera d) "Esclusioni" delle "Norme che regolano l'assicurazione incendio", la Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate – compresi quelli di incendio, scoppio ed esplosione - causati da fuoriuscita d'acqua, e da quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, anche se provocati da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze.

La Società indennizza inoltre i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da allagamento verificatosi all'interno del fabbricato a seguito di formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua.

La Società non indennizza:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina;
- b) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, o dell'alluvione sulle cose assicurate;
- c) franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- d) a cose mobili all'aperto;

La Società e il Contraente hanno la facoltà in ogni momento, di recedere dalla garanzia oggetto della presente clausola con preavviso di 30gg. decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione da farsi a mezzo lettera raccomandata; in tale caso la polizza rimarrà in vigore solo per le rimanenti garanzie ed il premio totale sarà diminuito a partire dalla rata annua successiva di pertinenza della presente garanzia.

Nel caso in cui sia la Società a recedere dalla presente garanzia, il Contraente, entro 30 giorni, dalla data di ricezione della comunicazione della Società, ha la facoltà di recedere dall'intero contratto mediante invio di lettera raccomandata.

Nel caso di recesso da parte della Società, la stessa provvederà al rimborso della parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

**Tale estensione di garanzia è prestata nei termini previsti all'articolo "Scoperti/franchigie e limiti di risarcimento"**

#### **43) Scoperti/franchigie e limiti di risarcimento**

<b>GARANZIE AGGIUNTIVE</b>	<b>LIMITI DI INDENNIZZO</b>	<b>SCOPERTI E FRANCHIGIE PER EVENTO</b>
Fenomeno elettrico	€ 50.000,00 per sinistro e anno assicurativo	€ 150,00
Onorari dei periti	€ 100.000,00 per sinistro e anno	

	assicurativo	
Oneri di urbanizzazione	€ 51.500,00 per sinistro e anno assicurativo	
Cristalli	€ 10.000,00 per lastra ed € 40.000,00 per anno	
Spese di demolizione e sgombero	€ 200.000,00 per sinistro e anno assicurativo	
Spese Extra	€ 100.000,00 per sinistro e anno assicurativo	
Cose assicurabili a condizioni speciali (a,b,c,d)	€ 20.000,00 per singolo oggetto	
Quadri, dipinti, arazzi etc	€ 100.000,00 per singolo oggetto ed € 400.000,00 per anno	
Terrorismo	€ 5.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	€ 15.000,00
Eventi socio-politici	€ 7.000.000,00 per sinistro con il limite del 70% dei valori esistenti presso ciascuna ubicazione	€ 1.500,00
Eventi atmosferici	€ 7.000.000,00 per sinistro con il limite del 70% dei valori esistenti presso ciascuna ubicazione	Scop. 20% col minimo di € 5.000,00
Grandine	€ 50.000,00	€ 500,00
Terremoto	€ 7.000.000,00 per sinistro con il limite del 70% dei valori esistenti presso ciascuna ubicazione	€ 15.000,00
Acqua condotta/piovana	€ 25.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	€ 150,00
Ricerca guasti	€ 50.000,00 per sinistro e anno assicurativo	€ 150,00
Rigurgiti acque di scarico	€ 50.000,00 per sinistro e anno assicurativo	€ 150,00
Gelo	€ 50.000,00 per sinistro e anno assicurativo	€ 500,00
Colaggio attrezzature antincendio	€ 50.000,00 per sinistro e anno assicurativo	
Sovraccarico neve	€ 7.000.000,00 per sinistro con il limite del 70% dei valori esistenti presso ciascuna ubicazione	Scop. 20% col minimo di € 10.000,00
Inondazioni, alluvioni, allagamenti	€ 7.000.000,00 per sinistro con il limite del 70% dei valori esistenti presso ciascuna ubicazione	Scop. 20% col minimo di € 10.000,00
Smottamenti, franamenti, cedimenti, del terreno, caduta massi	€ 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	€ 5.000,00
Maggiori spese di restauro	€ 1.000.000,00 per sinistro e anno assicurativo	
Acqua piovana	€ 25.000,00 per sinistro ed anno assicurativo	150
Enti presso terzi	1% della somma assicurata a part. 3)	
Opere d'arte presso terzi	1% della somma assicurata a part. 1) e 3)	

#### 44) Clausola Broker

Alla Società Ital Brokers S.p.a è affidata, per l'intera durata dell'appalto, la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che , con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art .55 del regolamento ISVAP n.05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi.

La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi verrà fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del broker è a carico della Società nella misura del 12% sul premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società. La remunerazione del Broker non potrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente essendo la stessa parte dell'aliquota provvigionale riconosciuta dalla Compagnia di Assicurazione aggiudicataria alla propria rete di vendita diretta.

#### **45) Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

La Società assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss. della L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazione e integrazioni.

La società avrà cura di comunicare al Contraente gli estremi del Conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, e le generalità delle persone autorizzate ad operare sullo stesso.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente rapporto assicurativo dovranno riportare il CIG di riferimento, essere registrati sul conto corrente bancario o postale comunicato al Contraente, ed essere effettuati esclusivamente mediante strumenti di pagamento ritenuti idonei ai sensi della normativa vigente.